REGOLAMENTO (CE) N. 2425/2001 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2001

recante modifica del regolamento (CE) n. 2848/2000 che stabilisce, per il 2001, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura ([1]), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente al verbale concordato tra la Comunità europea e le isole Færøer, la quota di busbana norvegese attribuita alle isole Færøer risulta più elevata di quella prevista dal regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio ([2]). Le possibilità di pesca per il 2001 relative a questo stock devono essere pertanto riviste.

(2) La Comunità, a nome della Svezia, ha convenuto con la Polonia che il diritto di pescare aringhe in acque polacche attribuito alla Svezia è trasferito alle acque comunitarie.

(3) È stato fissato un limite definitivo per le catture di capelin nell'Atlantico settentrionale. Occorre pertanto stabilire la quota definitiva delle catture comunitarie di tale stock nelle acque della Groenlandia.

(4) L'area di distribuzione dello scorfano nell'ambito della zona della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) si sovrappone a talune aree della zona di regolamentazione dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO). Occorre pertanto introdurre un meccanismo in grado di imputare le catture effettuate nelle due aree allo stesso stock, come raccomandato dalla NEAFC e dalla NAFO nella riunione del marzo 2001.

(5) Nell'ambito della NAFO, nel marzo 2001 sono stati stabiliti nuovi limiti al numero di giorni di pesca del gamberello boreale.

(6) Nel corso della riunione annuale del giugno 2001, la Commissione interamericana per il tonno tropicale (IATTC) ha adottato limiti di cattura per il tonno albacora. Benché la Comunità non faccia parte dell'organizzazione, è necessario attuare tali limiti per garantire una gestione durevole di questa risorsa alieutica.

(7) Nel quadro della NEAFC, nel marzo 2001 è stata raccomandata l'introduzione di nuove zone protette per salvaguardare l'eglefino.

(8) Nell'ambito della Commissione internazionale per la pesca nel mar Baltico (IBSFC) sono state raccomandate nel marzo 2001 nuove misure tecniche di conservazione per la pesca del merluzzo. Tali raccomandazioni dovrebbero essere attuate dalla Comunità.

(9) La Comunità europea, la Norvegia e le isole Færøer hanno raggiunto un accordo sulle modalità di concessione delle licenze di pesca.

(10) La situazione biologica dello stock di melù non autorizza alcuna pesca supplementare in zone esterne alla giurisdizione internazionale del settore CIEM II. Di conseguenza un TAC pari a 0 dovrebbe essere introdotto per quest'anno relativamente alle zone nei settori CIEM I e II appartenenti alla zona di regolamentazione NEAFC.

(11) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2848/2000 del Consiglio.

(12) Per garantire il sostentamento a lungo termine della Comunità è importante che la legislazione in materia di pesca concernente i TAC o le quote sia attuata nell'anno nel quale essi si applicano. Data l'urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I-3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2848/2000 della Commissione è modificato come segue:

1) La voce riportata nell'allegato I del presente regolamento sostituisce la voce corrispondente dell'allegato IB.

2) La voce riportata nell'allegato IA del presente regolamento sostituisce la voce corrispondente dell'allegato IA.

3) Le voci riportate nell'allegato II del presente regolamento sostituiscono le voci corrispondenti dell'allegato IC.

4) La voce riportata nell'allegato IIA del presente regolamento è inserita nell'allegato IC.

5) L'allegato IE è modificato come segue:
   i) la voce riportata nell'allegato III del presente regolamento sostituisce la voce corrispondente;
   ii) è aggiunta la voce riportata nell'allegato IV del presente regolamento.

6) La voce riportata nell'allegato V del presente regolamento è aggiunta nell'allegato IF.

([1]) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).
([2]) GU L 334 del 30.12.2000, pag. 1.

7) L'allegato V è così modificato:

i) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«Nonostante le disposizioni di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 88/98 per garantire la selettività delle reti da traino, sciabiche danesi e reti analoghe aventi una dimensione specifica delle maglie indicata nell'allegato IV del medesimo regolamento, nel 2001 sono autorizzati i due modelli di finestre di fuga descritti nell'appendice I ed il modello descritto nell'appendice II del presente allegato.»

ii) È aggiunto il seguente punto 9:

«9. **Zona di protezione dell'eglefino**

La pesca dell'eglefino, ad eccezione di quella praticata con i palangari, è proibita nelle acque situate al di là delle zone che ricadono sotto la giurisdizione nazionale degli Stati membri, nella zona di protezione delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto n.	*Latitudine*	*Longitudine*
1	57 ° 00′ 0	15 ° 00′ 0
2	57 ° 00′ 0	14 ° 70′ 0
3	56 ° 57′ 5	14 ° 32′ 7
4	56 ° 50′ 0	14 ° 45′ 0
5	56 ° 50′ 0	15 ° 00′ 0»

iii) L'allegato VI del presente regolamento è aggiunto sotto forma di appendice II.

8) Le voci riportate nell'allegato VII del presente regolamento sostituiscono le voci corrispondenti dell'allegato VI, parte I e parte II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 3 dicembre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. VANDENBROUCKE

ALLEGATO I

Specie: Busbana norvegese Trisopterus esmarki		**Zona**: IIa (acque CE), Skagerrak et Kattegat, mare del Nord (acque CE)
Danimarca	189 820	(1) Da imputare al contingente di cicerelli nella divisione IIa (acque CE), mare del Nord (acque CE).
Germania	40	
Paesi Bassi	140	(2) Esclusa la busbana norvegese pescata nei limiti dei contingenti per le catture miste di cicerello, busbana norvegese e spratto (vedi cicerelli nel mare del Nord).
CE	190 000	
Norvegia	10 000	
Isole Færøer	20 000 (1)	
TAC	220 000 (2)	

ALLEGATO IA

Specie: Aringa Clupea harengus		**Zona**: IIId (acque polacche)
Svezia	1 000 (1)	(1) Da pescare in acque comunitarie (svedesi) a norma della norma di pesca 2.1 della IBSFC.
CE	1 000 (1)	
TAC	300 000	

ALLEGATO II

Specie: Capelin Mallotus villosus		**Zona**: V, XIV (acque della Groenlandia)
CE	41 497 (1)	(1) Disponibile per tutti gli Stati membri. (2) Di cui 6 700 t assegnate alla Norvegia, 30 000 t all'Islanda e 10 000 t alle isole Færøer. La quota spettante alla Comunità costituisce il 70 % della quota della Groenlandia del TAC di capelin.
TAC	125 996 (2)	

Specie: Scorfani Sebastes spp.		**Zona**: V, XII, XIV (1) (2)
Germania	9 367	(1) Acque comunitarie e zone al di fuori della giurisdizione in materia di pesca di altri Stati costieri. (2) La quota può essere prelevata nella divisione NAFO IF ma deve essere imputata alla quota relativa ai settori V, XII, XIV.
Spagna	1 645	
Francia	875	
Irlanda	3	
Paesi Bassi	4	
Portogallo	1 966	
Regno Unito	23	
CE	13 883	
TAC	95 000	

ALLEGATO IIA

Specie: Melù Micromesistius poutassou		**Zona**: I, II (zona di regolamentazione NEAFC) (1)
CE	0	(1) i.e indica quelle parti della zona della convenzione NEAFC situate nei settori CIEM I e II e sottoposti alla sovranità in materia di pesca di stati costieri.
TAC	Non pertinente	

ALLEGATO III

Specie: Gambarello boreale Pandalus borealis	**Zona**: NAFO 3M ([1])
TAC ([2])	([1]) I pescherecci possono pescare questo stock nella divisione L3, nell'aria delimitata dalle seguenti coordinate: Punto N. — Latitudine — Longitudine 1 — 47° 20′ 0 — 46° 40′ 0 2 — 47° 20′ 0 — 46° 30′ 0 3 — 46° 00′ 0 — 46° 30′ 0 4 — 46° 00′ 0 — 46° 40′ 0 I pescherecci, quando pescano gamberetti in quest'area, a prescindere se attraversano o meno la linea che separa le divisioni NAFO 3L e 3M, comunicano le informazioni di cui al punto 1.3 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 (GU L 21 del 30.1.1992, pag. 4). Inoltre, la pesca del gamberello è vietata dal 1° giugno al 30 settembre 2001 nell'area delimitata dalle seguenti coordinate: Punto N. — Latitudine N — Longitudine O 1 — 47° 55′ 0 — 45° 00′ 0 2 — 47° 30′ 0 — 44° 15′ 0 3 — 46° 55′ 0 — 44° 15′ 0 4 — 46° 35′ 0 — 44° 30′ 0 5 — 46° 35′ 0 — 45° 40′ 0 6 — 47° 30′ 0 — 45° 40′ 0 7 — 47° 55′ 0 — 45° 00′ 0 ([2]) Non pertinenti. Attività regolata da limitazioni dello sforzo di pesca. Gli Stati membri interessati rilasciano permessi di pesca speciali per i pescherecci che effettueranno questo tipo di pesca, notificando tale rilascio alla Commissione prima che i pescherecci inizino la loro attività, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1627/94. In deroga all'articolo 8 di detto regolamento, i permessi sono validi soltanto se la Commissione non formula obiezioni entro 5 giorni lavorativi dalla loro notifica. Il numero massimo di navi e di giorni di pesca autorizzati è: Stato membro — Numero massimo di pescherecci — Numero massimo di giorni di pesca Danimarca — 2 — 115 Spagna — 10 — 225 Portogallo — 1 — 60 Ogni Stato membro comunica mensilmente alla Commissione, entro 25 giorni dal mese civile in cui le catture sono state effettuate, i giorni di pesca nella divisione 3M e nell'area delimitata alla nota ([1]).

ALLEGATO IV

Specie: Scorfani Sebastes spp.		**Zona**: NAFO Div. IF ([1])
Germania	9 367	([1]) La quota può essere prelevata nella divisione NAFO IF ma deve essere imputata alla quota relativa alle zone V, XII, XIV.
Spagna	1 645	([2]) Queste quote sono fissate sulla base del TAC di 95 000 t stabilito dalla NEAFC.
Francia	875	
Irlanda	3	
Paesi Bassi	4	
Portogallo	1 966	
Regno Unito	23	
CE	13 883	
TAC	95 000 ([2])	

ALLEGATO V

Specie: Tonno albacora Thunnus albacares		**Zona**: Oceano Pacifico orientale, zona di regolamentazione per il tonno albacora fissata dall'IATTC ([3])
CE	([1])	([1]) TAC non attribuito.
TAC	250 000 ([2])	([2]) Il direttore dell'IATTC è autorizzato ad aumentare questo limite fino a un massimo di tre maggiorazioni successive di 20 000 t ciascuna. ([3]) Dal punto del continente in cui il parallelo di latitudine 40 °N taglia la costa verso ovest lungo il parallelo di latitudine 40 °N fino a una latitudine di 40 °N e una longitudine di 125 °O, quindi verso sud lungo il meridiano di longitudine 125 °O fino a una latitudine di 20 °N e una longitudine di 125 °O, quindi verso est lungo il parallelo di latitudine 20 °N fino a una latitudine di 20 °N e una longitudine di 120 °O, quindi verso sud lungo il meridiano di longitudine 120 °O fino a una latitudine di 5 °N e una longitudine di 120 °O, quindi verso est lungo il parallelo di latitudine 5 °N fino a una latitudine di 5 °N e una longitudine di 110 °O, quindi verso sud lungo il meridiano di longitudine 110 °O fino al parallelo di latitudine 10 °S e una longitudine di 110 °O, quindi verso est lungo il parallelo di latitudine 10 °S fino a una latitudine di 10 ° e una longitudine di 90 °, quindi verso sud lungo il meridiano di longitudine 90 °O fino a una latitudine di 30 °S e una longitudine di 90 °O, quindi verso est lungo il parallelo di latitudine 30 °S fino al punto del continente in cui il parallelo taglia la costa.

ALLEGATO VI

Appendice I all'allegato V

Caratteristiche del sacco con finestra di fuga superiore «BACOMA»

Finestra a maglie quadrate di 120 mm (apertura del diametro interno), fissata su un sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 105 mm in reti da traino, sciabiche danesi o reti analoghe.

La finestra consiste in una pezza di rete rettangolare fissata sul sacco. Essa deve essere unica e non può essere in alcun modo ostruita da dispositivi interni o esterni del sacco.

Dimensioni del sacco, dell'avansacco e dell'estremità posteriore della rete da traino

Il sacco è composto da due pannelli di rete della stessa dimensione, congiunti da ralinghe su entrambi i lati.

È proibito tenere a bordo una rete con più di 100 maglie a diamante aperte su una qualsiasi circonferenza del sacco, ad eccezione della giuntura o delle ralinghe.

Il numero di maglie a diamante aperte, escluse quelle delle ralinghe, in qualsiasi punto di una circonferenza dell'avansacco non deve essere inferiore o superiore al numero massimo di maglie sulla circonferenza dell'estremità anteriore del sacco strictu sensu e sull'estremità posteriore della sezione conica della rete da traino, escluse quelle delle ralinghe *(figura 1)*.

Collocazione della finestra

La finestra è inserita nel pannello superiore del sacco e termina a non più di 4 maglie di distanza dalla sagola di chiusura, compresa la fila di maglie intrecciate a mano attraverso la quale passa la sagola *(figura 2)*.

Dimensioni della finestra

La larghezza della finestra, espressa in numero di lati di maglia, è pari al numero di maglie a diamante aperte del pannello superiore diviso per due. Se necessario, può essere autorizzato il mantenimento di un massimo del 20 % del numero di maglie a diamante aperte sul pannello superiore, uniformemente ripartite sui due lati del pannello della finestra *(figura 3)*.

La finestra ha una lunghezza minima di 3,5 metri.

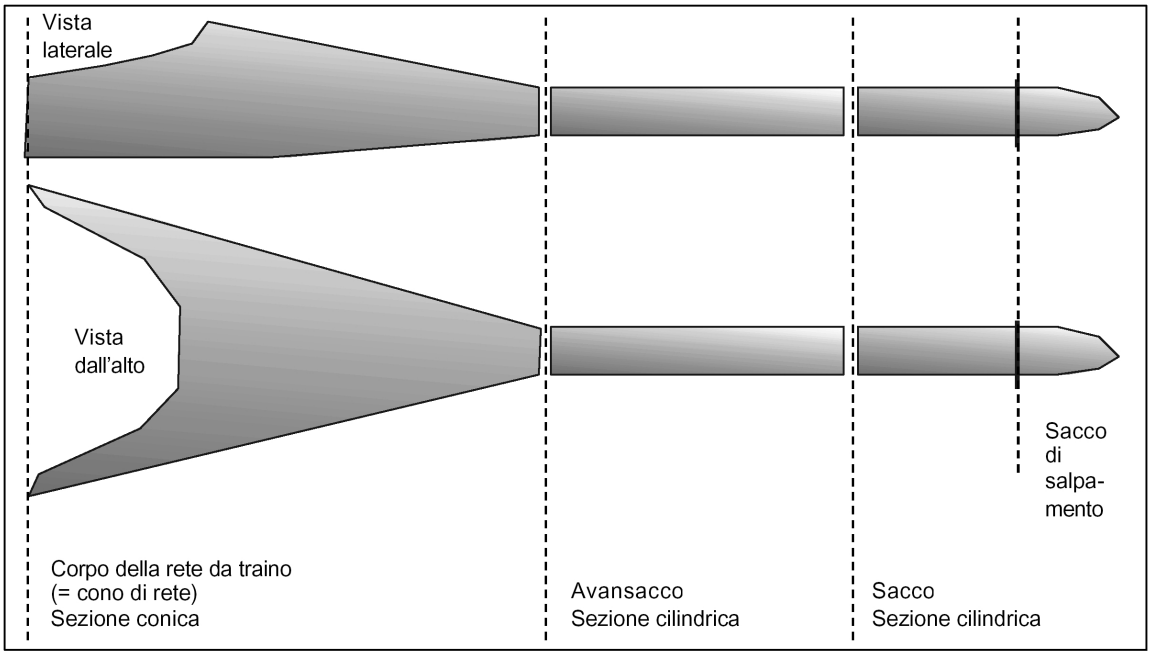
Pezza di rete della finestra

Le maglie della finestra hanno un'apertura minima di 120 millimetri. Si tratta di maglie quadrate, vale a dire che sui quattro lati della pezza di rete le maglie presentano un taglio obliquo. La pezza è fissata in modo che i lati di maglia siano paralleli e perpendicolari alla lunghezza del sacco. La pezza è a filo unico intrecciato senza nodi o presenta proprietà selettive analoghe comprovate (rigidità, resistenza e stabilità). Il diametro di ciascun filo deve essere di almeno 4,9 millimetri.

Altre caratteristiche

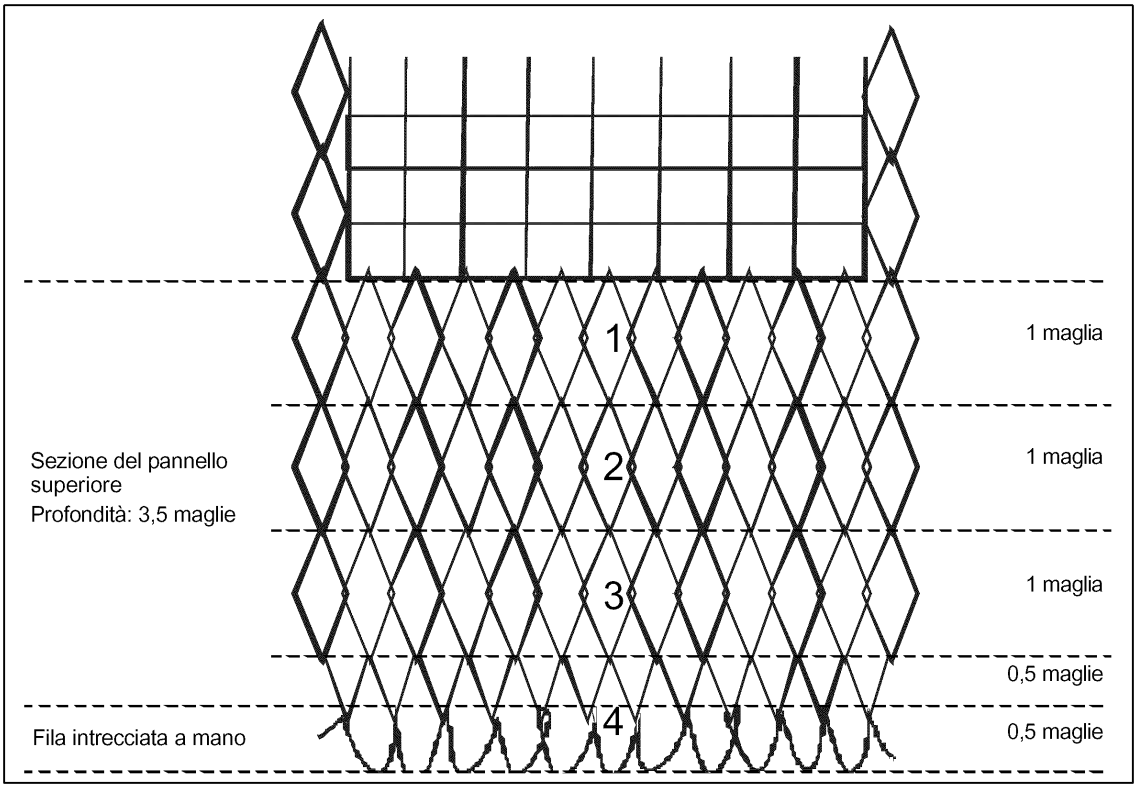
Le caratteristiche di montaggio sono indicate nelle *figure 4a-c*. La lunghezza dello strozzatoio non deve essere inferiore a 4 metri.

Figura 1



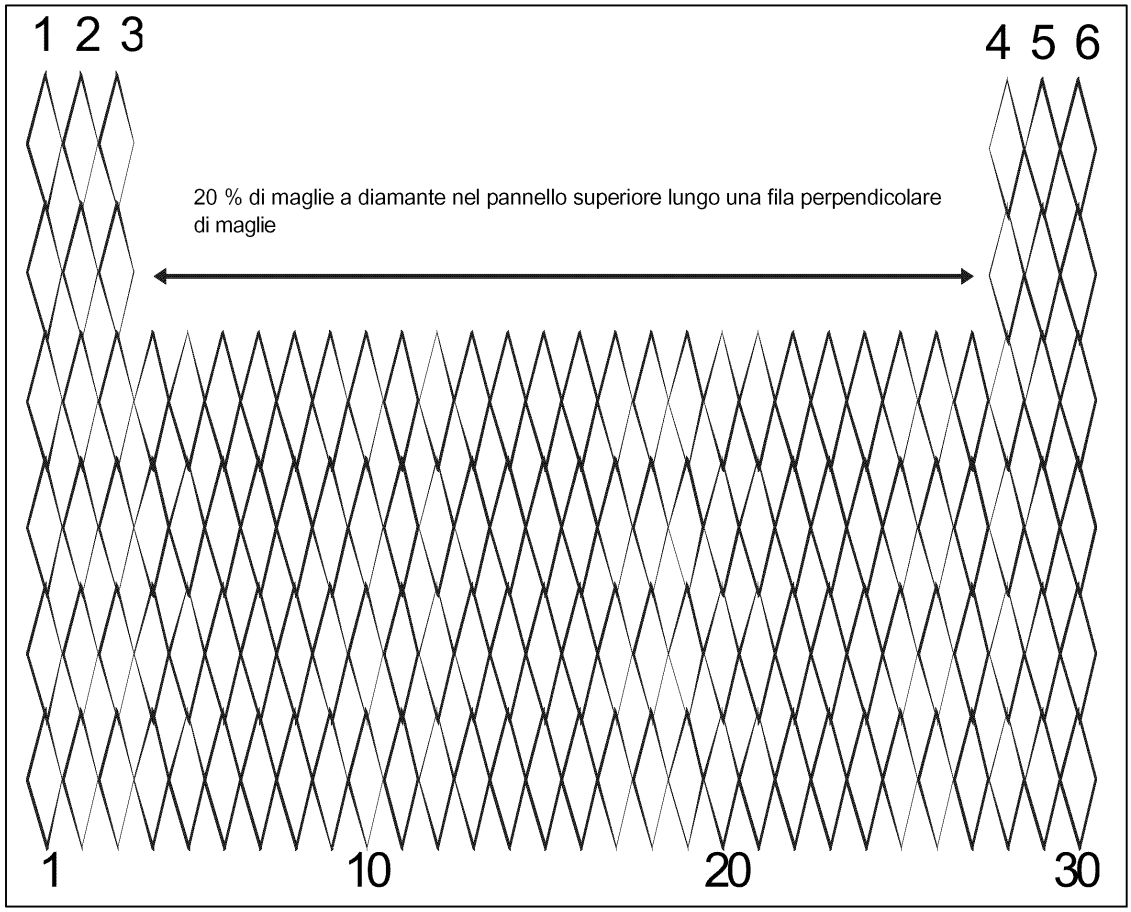
Una rete da traino può essere divisa in tre sezioni sulla base della loro forma e funzione. Il corpo della rete ha sempre forma conica e una lunghezza compresa tra 10 e 40 metri. L'avansacco è un elemento cilindrico, normalmente composto da una o due pezze di 49,5 maglie che, tirate, raggiungono una lunghezza compresa tra 6 e 12 metri. Il sacco è a sua volta un elemento cilindrico, spesso realizzato con filo doppio per offrire una maggiore resistenza all'usura. La lunghezza del sacco è in genere di 49,5 maglie, pari a circa 6 metri, benché in pescherecci di piccole dimensioni esso possa essere più corto (2-4 metri). La parte situata sotto lo strozzatoio è chiamata sacco di salpamento.

Figura 2



La distanza tra il pannello della finestra e la sagola di chiusura è di 4 maglie. Il pannello superiore presenta 3,5 maglie a diamante e una fila intrecciata a mano di una profondità di 0,5 maglie all'altezza della sagola.

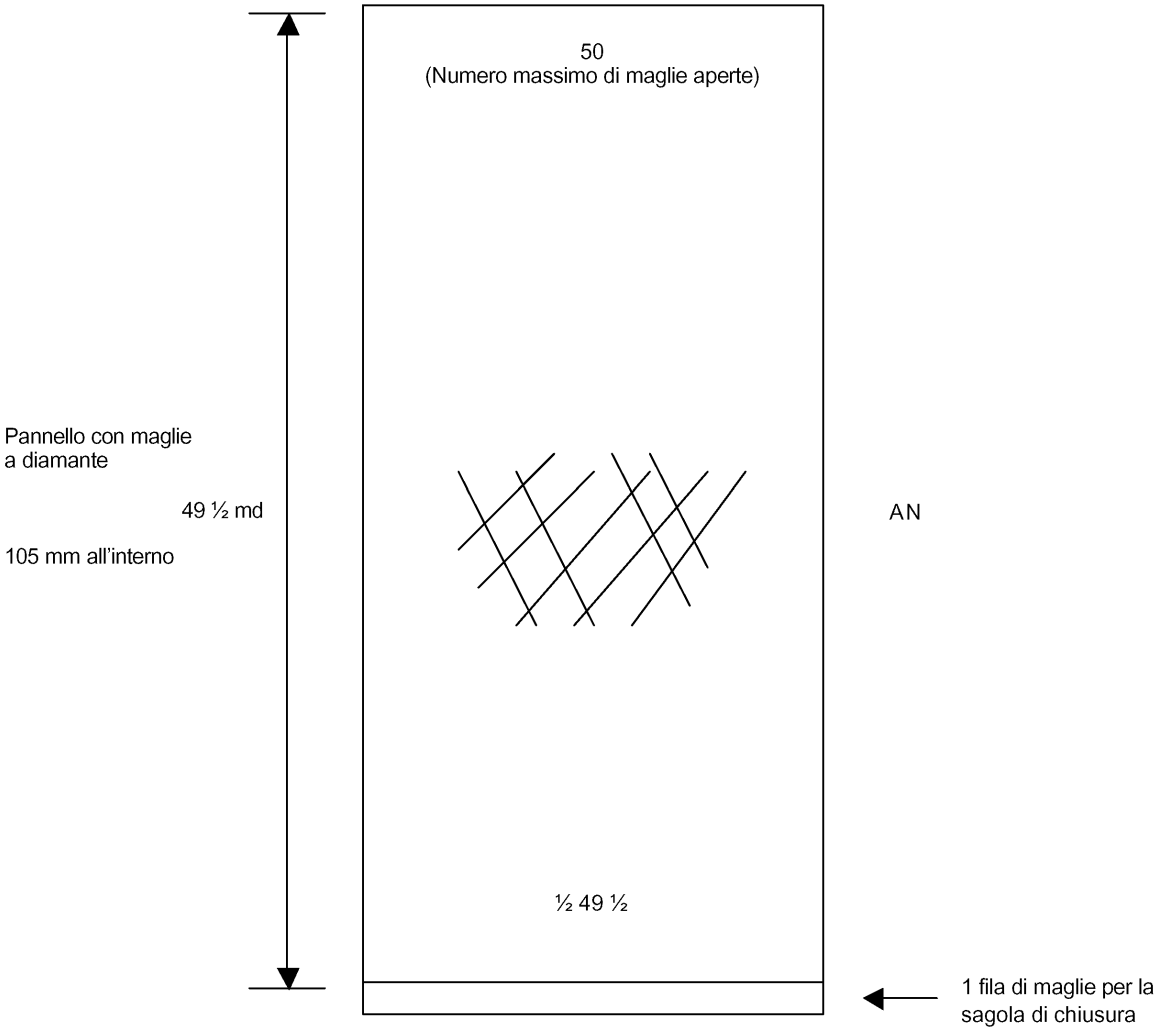
Figura 3



È possibile mantenere il 20 % di maglie a diamante nel pannello superiore lungo una fila perpendicolare che va da una ralinga all'altra. Ad esempio (come nella figura), in un pannello superiore avente larghezza di 30 maglie aperte, il 20 % sarebbe costituito da 6 maglie. Si dovrebbero dunque ripartire tre maglie aperte su ciascun lato del pannello della finestra. La larghezza di tale pannello sarebbe quindi di 12 lati di maglia (30 – 6 = 24 maglie a diamante, diviso 2 è uguale a 12 lati di maglia).

Figura 4a

Pannello inferiore

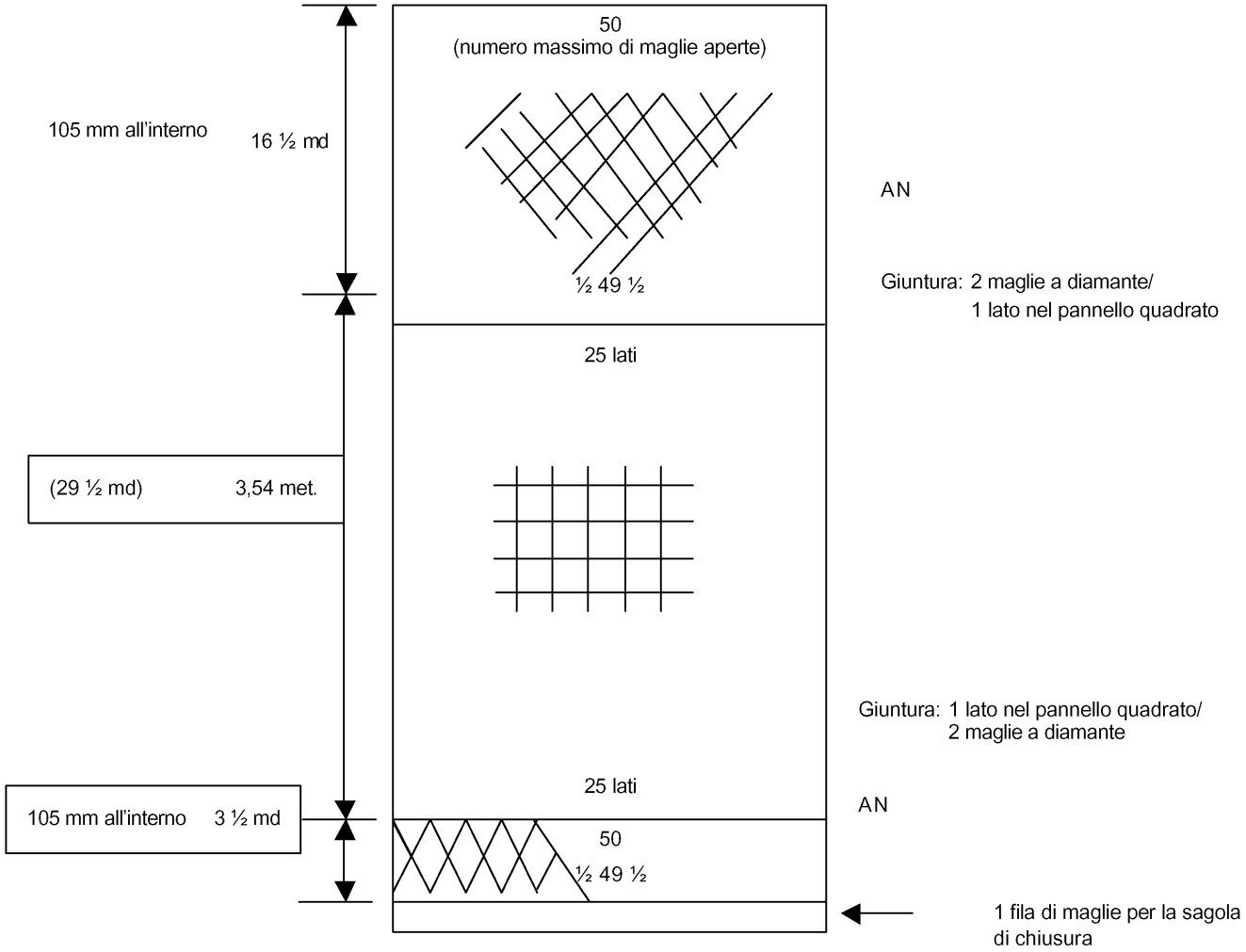


Struttura del pannello inferiore, formata da una pezza di rete con profondità di 49,5 maglie

Figura 4b

Pannello superiore

(con maglie a diamante tra la ralinga e il pannello a maglie quadrate)

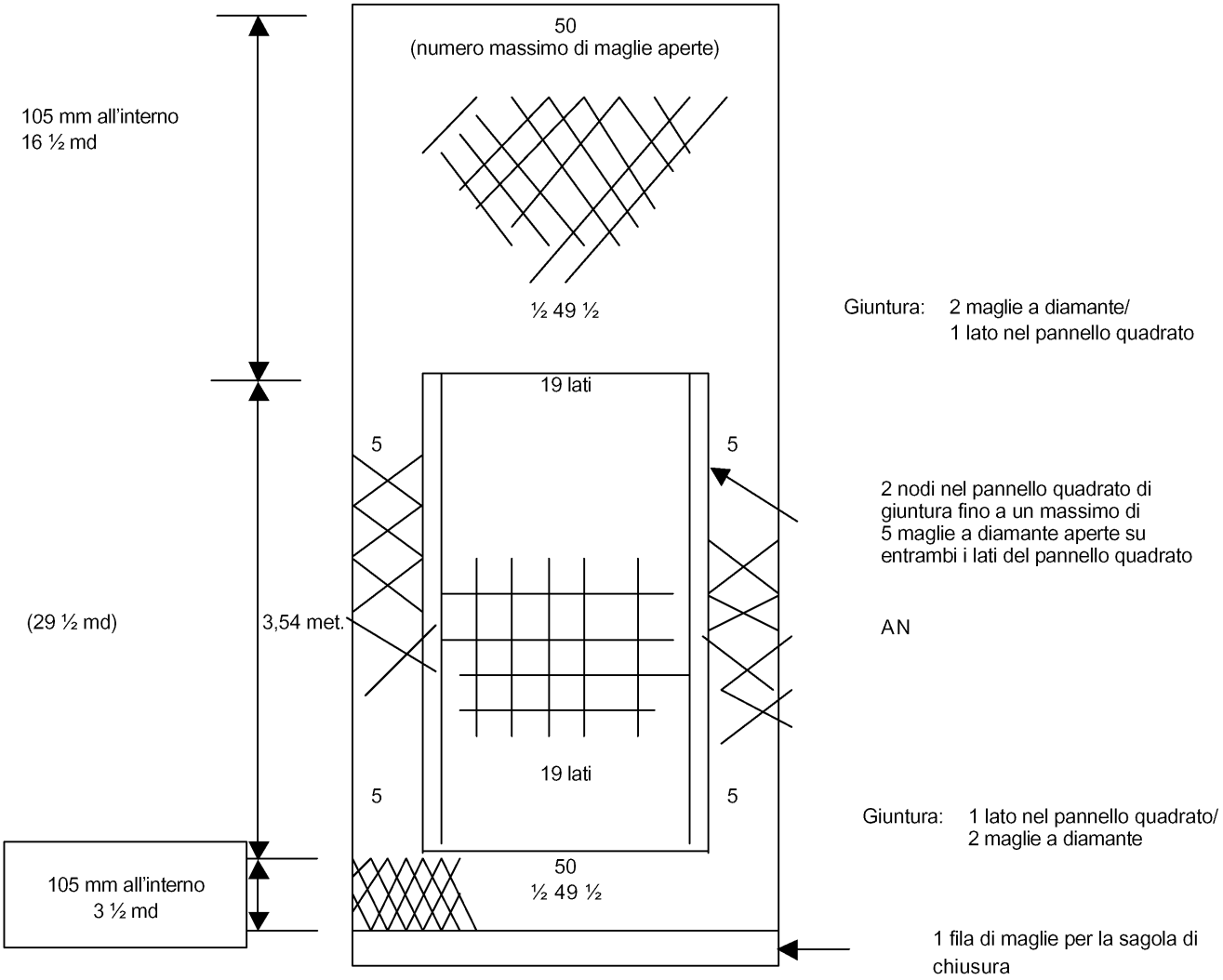


Struttura del pannello superiore, dimensioni e posizione del pannello della finestra nel caso in cui il dispositivo di fuga vada da ralinga a ralinga

Figura 4c

Pannello superiore

(con maglie a diamante tra la ralinga e il pannello a maglie quadrate)



Struttura del pannello superiore nel caso in cui il 20 % di maglie a diamante venga mantenuto nel pannello suddetto, ripartito equamente su entrambi i lati della finestra

ALLEGATO VII

PARTE I

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI COMUNITARI CHE OPERANO IN ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di licenze	Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00′ N	40	30
Acque delle isole Færøer	Aringa, a nord di 62° 00′ N	21	21

PARTE II

LIMITAZIONI QUANTITATIVE DELLE LICENZE E DEI PERMESSI DI PESCA PER I PESCHERECCI DI PAESI TERZI CHE OPERANO IN ACQUE COMUNITARIE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di licenze	Numero massimo di pescherecci presenti allo stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00′ N	10	10
Isole Færøer	Aringa, a nord di 62° 00′ N	21	21